



Deliberazione n° 57

in data 29/12/2020

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventi e questo dì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 17:30, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VOLPINI NICCOLO'	P	
3	ROMANI LUCILLA	P	
4	MARTINI MARIA LORENZA	P	
5	TONDI SERENA	P	
6	FORTI LUCIANO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	ZOPPI ANDREA	P	
9	TONDI LUCA	P	
10	CASTRO ROSARIO	P	
11	MAMMOLOTTI CINZIA	P	
12	BAIOCCHI FRANCESCA BRUNA	P	
13	ROMANI FRANCESCA		A

Totale

12

1

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso, incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 24/03/2020 la seduta odierna si è tenuta in videoconferenza.

Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il file audio informatico, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti, è riportato nella delibera n. 49 della seduta odierna, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera n. 28 del 30/07/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale»,

ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 97 del 21/12/2017 con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore ha istituito, a partire dall'anno 2018, l'Imposta di Soggiorno, approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno e, quindi, ha approvato le relative tariffe;

VISTO il combinato disposto:

- dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000 che cita: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:omissis ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 "Competenze delle Giunte" che al comma 2, cita: "La giunta compie tutti gli atti ... omissis ... che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;.... omissis...;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, così come modificato del D.Lgs 23 Marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articoli 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. omissis";

VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

VISTA la novità introdotta con Decreto Legge 19 Maggio 2020, n° 34 (c.d. Decreto Rilancio) che modifica la norma di istituzione e disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

VISTO in particolare l'art. 180, comma 3, del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n° 34, che introduce il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs 14 Marzo 2011, n° 23, che recita testualmente:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Soggiorno, secondo delle novità introdotte con il Decreto Legge 19 Maggio 2020, n° 34 (c.d. Decreto Rilancio) nei modi sotto indicati:

“- Articolo 3 - Soggetto passivo

1. *E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Abbadia San Salvatore.*

- Articolo 6 –Obblighi tributari

1. *Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.*

3. *Il gestore della struttura*

5. *I gestori sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione Annuale da presentare esclusivamente per via telematica entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo su apposito modello approvato con decreto ministeriale.*

6. *Agli stessi obblighi di cui ai precedenti commi sono tenuti i soggetti che incassano l'Imposta di Soggiorno in caso di locazioni brevi.*

- Articolo 9 – Sanzioni

1. *Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.*

2. *Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al Responsabile del Pagamento, di cui all'art.6, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.*

3. *Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 6, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.”;*

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2021, le tariffe così come disciplinate nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 21/12/2018 e dal Regolamento allegato alla presente deliberazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 14/12/2020 con la quale è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale le tariffe così come disciplinate nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 21/12/2017;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di richiamare le premesse;
- di confermare, per l'anno 2021, le tariffe approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 97 del 21/12/2017 dal Regolamento allegato alla presente deliberazione;
- di approvare le modifiche Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Soggiorno, con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 19 Maggio 2020, n° 34 (c.d. Decreto Rilancio) nei modi sotto indicati:

“- Articolo 3 - Soggetto passivo

1. *E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Abbadia San Salvatore.*

- Articolo 6 –Obblighi tributari

1. *Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.*

3. *Il gestore della struttura*

5. *I gestori sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione Annuale da presentare esclusivamente per via telematica entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo su apposito modello approvato con decreto ministeriale.*

6. *Agli stessi obblighi di cui ai precedenti commi sono tenuti i soggetti che incassano l'Imposta di Soggiorno in caso di locazioni brevi.*

- Articolo 9 – Sanzioni

1. *Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.*

2. *Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al Responsabile del Pagamento, di cui all'art.6, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di*

cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 6, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto”;

- di approvare il Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Soggiorno allegato alla presente deliberazione con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 19 Maggio 2020, n° 34 (c.d. Decreto Rilancio);
- di trasmettere la presente deliberazione, mediante inserimento nel Portale del MEF, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e successive modificazioni.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti UNANIMI

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. Del 18.08.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.